

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	250	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023)	250	
PRESIDENTE	250, 252	
CARUSO	250, 251	
CAVALLARI	251	
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	251	
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	250, 252	
FREGONESE	251	
ROBERTI	251	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);		
Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3148);		
Proposte di legge (Seguito della discussione):		
DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);		
ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970; n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094)	252	
PRESIDENTE	252, 253, 255, 256, 259, 260, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271	
BERTUCCI	265	
CARUSO	257, 260, 263, 266, 268, 269	
CAVALLARI	262, 264, 270	
DI PRIMIO	268	
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>	253	
	258, 262, 263, 269, 270, 271	
FREGONESE	253, 255, 268, 269, 270	
GULLO	256	
IANNIELLO	256, 265, 268, 269, 270, 271	
LATTANZI	261	
LUCIFREDI	259	
MALAGUGINI	259, 260, 263	
MUSOTTO	265	
PROTTI	264	
ROBERTI	256, 259, 260, 263, 266, 267, 271	
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	266, 268, 271	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	253, 255, 256, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271	
VILLA	260	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	271	

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

La seduta comincia alle 10,5.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Cossiga, Foschini, Gullotti, Luzzatto, Mancini Vincenzo, Salvatore, Monsellato, Nucci, Riccio, Revelli e Spagnoli, sono sostituiti rispettivamente dai deputati, Pisoni, Canestrari, Imperiale, Lattanzi, Anselmi Tina, Scardavilla, Musotto, Azimonti, Bernardi, Caroli e Gorreri.

Discussione della proposta di legge Palmiotti: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Palmiotti: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie ».

L'onorevole Di Primio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. La proposta di legge oggi al nostro esame tende ad integrare ciò che si era stabilito con la legge 28 ottobre 1970, n. 777, con la quale si stabiliva il modo di garantire ad alcuni dipendenti dell'Amministrazione dello Stato il pagamento per le prestazioni di lavoro straordinario.

Ora con questo articolo unico l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali, purché non percepiscano indennità di carattere particolare.

Ritengo, quindi, che le finalità della legge n. 777 impongano questa estensione espressamente prevista dalla proposta di legge al nostro esame anche a questo personale.

Per queste ragioni, invito i colleghi ad esprimere il loro voto favorevole sul provvedimento oggi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali purché non percepiscano indennità di carattere particolare.

Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

L'onorevole Di Primio propone il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: « presso altri uffici statali » *le altre:* « o regionali ».

Gli onorevoli Caruso, Malagugini, Fregonese hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « La indennità di cui al primo comma non compete ai magistrati di qualsiasi ordine che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie, anche se collocati fuori ruolo ».

DI PRIMIO, *Relatore*. L'emendamento è chiaro: poiché nella proposta di legge si prevede l'estensione dei benefici al personale comandato presso gli altri uffici statali, in vista dell'applicazione dell'ordinamento regionale, si ritiene opportuno prevedere tale estensione al personale comandato presso gli uffici della regione.

CARUSO. Mi pare che l'emendamento presentato da me insieme agli onorevoli Malagugini e Fregonese sia chiaro nel significato. Noi riteniamo che l'indennità prevista dal primo comma dell'articolo unico non compete ai magistrati ordinari e amministrativi che prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie dello Stato, e più particolarmente

presso il gabinetto del ministro. Secondo me il motivo è abbastanza comprensibile: il trattamento economico dei magistrati si differenzia da quello dei dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, senonché è accaduto che presso alcune amministrazioni finanziarie, come quella del tesoro, alcuni magistrati della Corte dei conti, collocati fuori ruolo, hanno avuto la liquidazione di questa indennità, suscitando naturalmente le rimostranze dei dipendenti civili. La motivazione della concessione di questa indennità consisterebbe nel fatto che tali dipendenti prestano servizio presso i ministeri e, in quanto tali, la loro posizione sarebbe equiparata a quella degli altri dipendenti amministrativi. Se ciò fosse logico, anche lo stipendio dei magistrati dovrebbe essere ridotto ed equiparato a quello dei dipendenti amministrativi. Poiché ciò non avviene, noi riteniamo che la proposta di legge non sia applicabile nei confronti dei magistrati previsti dal nostro emendamento.

ROBERTI. Ho delle perplessità in merito all'emendamento presentato dagli onorevoli Caruso, Malagugini e Fregonese e non mi rendo conto dei motivi di questo emendamento.

In sostanza, se con questa proposta di legge si ritiene opportuno riconoscere un diritto a tutti i funzionari, compreso il personale amministrativo della Corte dei conti comandato o collocato fuori ruolo presso altri uffici statali, si dà un corrispettivo all'opera che questi prestano, purché non percepiscano indennità di carattere particolare.

Ora, perché operare una discriminazione nei confronti di una categoria di personale, che assumerebbe un carattere punitivo? Se vi è una prestazione straordinaria, non vedo la ragione per cui per alcuni debba comportare un corrispettivo, mentre per altri no, e non ritengo che addirittura si escogiti una norma speciale per escludere chi pure lavora per la stessa amministrazione. Mi sembra strana una presa di posizione di questo genere e, pertanto, esprimo parere contrario su questo emendamento.

CAVALLARI. Nell'articolo unico si parla in maniera esplicita del personale amministrativo della Corte dei conti, per cui non ci si dovrebbe riferire ai magistrati distaccati presso i ministeri finanziari. Noi sappiamo che le retribuzioni di tale personale è comprensiva di tutte le voci aggiuntive dello stipendio dei dipendenti civili dello stato ed è notevolmente superiore. Se ad essi si im-

nesse la equiparazione globale, allora si che anche la indennità di cui all'articolo unico dovrebbe spettare.

Concordo, quindi, con l'emendamento, però vorrei dei chiarimenti dall'onorevole Caruso in merito al personale amministrativo della Corte dei conti, che io credo abbia diritto all'indennità.

CARUSO. Ho presentato insieme all'onorevole Fregonese una interrogazione, alla quale è stata data risposta, in quanto ad un magistrato della Corte dei conti era stata liquidata la indennità di cui si tratta. Ora l'onorevole Cavallari concorda con me quando afferma che tale indennità non spetta, in quanto il trattamento economico dei magistrati si differenzia totalmente da quello degli altri dipendenti amministrativi dello Stato, e in pratica essi prendono più del doppio. Il loro trattamento è regolato da una legge specifica, per questo e non vi è alcun intendimento punitivo nei confronti di nessuna categoria: una volta che sia stata scelta la strada del trattamento speciale, bisogna seguirla globalmente. L'emendamento, pertanto, si deve intendere in questo senso.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Da un punto di vista teorico l'emendamento presentato dall'onorevole Caruso ha una sua validità, però, io vorrei che si esaminasse in linea pratica.

Questi magistrati sono tolti dalle loro specifiche funzioni di magistrati per adempiere dei compiti soprattutto presso i gabinetti e gli uffici legislativi.

FREGONESE. Lo stipendio, però, viene percepito da magistrato.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. D'accordo, però le funzioni che vengono esplicate dai magistrati presso questi ministeri richiedono certamente l'osservanza di un orario più ampio di quello che dovrebbe rispettare nell'esercizio delle funzioni di magistrato, nel senso che devono intrattenersi presso i ministeri almeno fino alle 21,30 per predisporre i vari provvedimenti. Allora, si verifica il fenomeno che gli altri dipendenti del ministero, pur con la differenza di stipendio, hanno le cinquanta ore, mentre i magistrati no, per cui nasce in loro la spinta a ritornare alle loro funzioni. Per altro, è quanto mai utile usufruire della competenza di queste persone sul piano legislativo, particolarmente nei ministeri finanziari.

Voglio rilevare che, in linea pratica, l'ufficio della riforma, di fronte al problema del

compenso di cinquanta ore di straordinario da attribuire al personale dei ministeri finanziari, si pronunciò in senso negativo, perché esso avrebbe comportato altri problemi di equiparazione nell'ambito dello stesso Ministero e tra dipendenti di ministeri diversi.

Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione per l'emendamento Caruso, mentre si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

DI PRIMIO, *Relatore*. Il relatore si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Di Primio di cui è stata data precedente lettura, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Caruso, Fregonese, Malagugini, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Villa ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833); Caluffi ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970; n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3148); Di Primio ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049); Roberti e Pazzaglia: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Villa ed altri: « Norme interpretative della legge

24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato; dei deputati Di Primio ed altri: « Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali »; Roberti e Pazzaglia: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili ».

Ricordo che nel corso della precedente riunione decidemmo di procedere alla discussione congiunta sulle linee generali delle proposte di legge e, quindi di procedere alla discussione degli articoli delle singole proposte. Per quanto riguarda la proposta Villa, la discussione verte sul testo del Comitato ristretto. Comunico che l'onorevole relatore, dopo aver annunciato le proprie dimissioni da tale incarico, da me pregato di recedervi, ha cortesemente aderito alla richiesta.

Passiamo alla discussione degli articoli della proposta di legge Villa n. 2833 nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge in questione.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla predetta legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

Gli onorevoli Fregonese, Caruso e Scaini, hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico ».

Onorevole Fregonese intende illustrare il suo emendamento ?

FREGONESE. Non ritengo che sia necessario, in quanto è estremamente chiaro.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il relatore esprime il proprio parere favorevole.

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Questa legge sta determinando sul piano finanziario delle conseguenze molto più pesanti di quanto il Parlamento, penso, avesse inizialmente ritenuto.

E tutto ciò l'ho potuto constatare per quanto riguarda il settore bancario, nel quale, a causa della situazione di libero mercato, si sta determinando uno stato estremamente grave.

Sono questi i motivi per i quali gli istituti bancari si sono opposti all'applicazione di questa disposizione e hanno presentato ricorso alla Presidenza del Consiglio al Consiglio di Stato e a tutti gli organi cui era possibile.

Avendo esaminato con molta cura la situazione, debbo dire, al riguardo, che in questo momento vi è una situazione di grave incertezza, nel senso che le posizioni sono molto dubbiose, le interpretazioni sono di vario tipo e le banche insistono nel non applicare queste norme.

Mi rendo perfettamente conto che una volta che si è venuta determinando una certa aspettativa e si sono fissate certe regole, diventa estremamente difficile non applicarle nel modo rigoroso, anche se questo possa comportare turbamenti ed oneri.

A questo proposito, desidero fare una dichiarazione: entro i limiti fissati dalla legge n. 336 del 1970, il Ministro del tesoro assume responsabilmente una posizione favorevole, cioè assume la responsabilità di caricare sulle banche questo onere, però devo dire con altrettanta franchezza che se si dovesse andare oltre la mera interpretazione di quella legge, sia con estensioni delle categorie dei beneficiari, sia elevando i benefici sarò costretto ad oppormi. Nel momento in cui con piena responsabilità do la mia adesione, voglio però far rilevare che tutto il settore degli istituti

bancari è contrario a tale atteggiamento. A nome del Governo ho voluto fare questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, di cui ho già dato lettura, accolto dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito, della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge in questione.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla predetta legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 2.

La locuzione « e categorie equiparate » contenuta nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si riferisce ai deportati ed internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza, ai patrioti, ai civili militarizzati ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1968, n. 313, e, comunque, a tutte le categorie di personale per le quali le vigenti disposizioni prevedono una

equiparazione di carattere permanente ad una qualsiasi di quelle esplicitamente elencate dalla norma, per fatti conseguenti allo stato di belligeranza.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorità competente.

L'onorevole Tozzi Condivi propone il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

L'onorevole Protti propone il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per " categorie equiparate " si intendono tutte le categorie di dipendenti a cui le norme vigenti hanno esteso, per analogia di qualificazione, il diritto al godimento di benefici già concessi ad una qualsiasi delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e tutti coloro cui sia stato riconosciuto il diritto al computo delle campagne di guerra ».

Gli onorevoli Fregonese, Caruso e Scaini propongono il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « si riferisce ai deportati » *aggiungere le altre:* « e perseguitati politici antifascisti che beneficiano delle leggi n. 96 del 10 marzo 1955 e n. 261 del 24 aprile e perseguitati razziali ».

Gli onorevoli Fregonese e Caruso propongono il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « ai patrioti » *aggiungere le altre:* « a coloro che hanno riconosciuta la campagna di guerra 1944 o 1945 ».

Gli onorevoli Scaini, Fregonese e Caruso propongono il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere dopo le parole: « n. 313 » *le altre:* « i mutilati ed invalidi per servizio ».

Gli onorevoli Ianniello, Galloni e Ciampaglia propongono il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « ai civili militarizzati ai sensi del primo comma dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1968, n. 313 » *aggiungere le altre:* « e in base agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 30 mar-

zo 1943, n. 123, con le successive integrazioni di cui al decreto ministeriale del 30 luglio 1943 ».

Gli onorevoli Fregonese e Caruso propongono il seguente emendamento:

Dopo le parole: « n. 213 » *aggiungere le altre:* « e in base agli articoli 1 e 2 del regio decreto 30 marzo 1943, n. 123, con le successive integrazioni di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1943, nonché al personale femminile dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio durante il periodo bellico ».

L'onorevole Ianniello propone il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la virgola e prima delle parole: « per fatti » *aggiungere le altre:* « o ad esse equiparabili per fatti conseguenti allo stato di belligeranza ».

L'onorevole Tozzi Condivi propone il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma:

« La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione conseguibili per sola anzianità di servizio, ancorché corrispondenti a diversa qualifica ».

Passiamo ora all'illustrazione degli emendamenti.

PROTTI. Con il mio emendamento io volevo affrontare quello che mi sembrava un problema essenziale per una legge di interpretazione autentica, cioè fornire uno strumento per fare individuare in un senso generale, e pertanto con metodo specificamente ortodosso, nella formulazione delle norme di legge quelle che erano le categorie equiparate, di cui alla locuzione adoperata nell'articolo 1 della legge n. 336. Ciò anche per evitare che si inserissero, come mi sembra dagli emendamenti che ho esaminato, una grande quantità di categorie nominativamente indicate, alcune delle quali non sappiamo se già sono equiparate oppure se lo diverranno, introducendole per la prima volta nella nuova legge di interpretazione e, pertanto, creando la probabilità che qualche amministrazione domani possa impugnare in qualche modo la legge.

Mi pare di avere in sintesi proposto un metodo logico e legislativamente efficace.

Voglio subito affermare, però, che siccome la proposta di legge deve essere approvata rapidamente, se il mio emendamento dovesse provocare ostacoli io sono disposto fin d'ora a ritirare l'emendamento e ad adeguarmi alla volontà della maggioranza.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Con l'illustrazione del mio emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 2, intendo dare anche il mio parere sugli altri emendamenti al primo comma.

Quando noi abbiamo approvato la legge n. 336, abbiamo cercato di fare delle norme che non comportassero esclusioni.

In quella sede furono presentati anche degli ordini del giorno in merito all'eventuale interpretazione da dare alle norme, ma in sede di applicazione sono sorte una serie di difficoltà, in quanto alcuni hanno ritenuto che tale legge si estendesse a delle categorie, ed altri no. I pareri della Presidenza del Consiglio e del Consiglio di Stato ci hanno messo di fronte ad una situazione veramente complessa.

Quando ci siamo riuniti nel Comitato ristretto, abbiamo cercato di dare una dizione precisa al primo comma dell'articolo 2 e ci siamo trovati dinanzi a delle nuove difficoltà, che sono maturate durante il mese di maggio nelle varie discussioni che sono state fatte in proposito.

Oggi, pertanto, è interesse di tutti noi cercare di evitare che, allo scopo di rendere più chiara una norma, si danneggino altre categorie. Di conseguenza, io propongo la soppressione del primo comma dell'articolo 2, non per andare contro i desideri di coloro che aspirano all'applicazione di questo provvedimento, ma per non danneggiare delle categorie.

In merito al problema degli invalidi per servizio, c'è da rilevare che il Comitato ristretto cercò di inserire una clausola che escludesse in maniera assoluta questi invalidi ed ora sono stati presentati degli emendamenti che ne prevedono l'immissione. Se vi è una legge che li parifica agli ex combattenti, gli invalidi per servizio se ne avvantaggiano; se oggi dovessimo emanare una legge che li escludesse, noi li danneggeremo, mentre una legge che li includa, potrebbe violare il principio puramente interpretativo della proposta di legge Villa. Pertanto, io ritengo che sia conveniente procedere alla soppressione del primo comma, onde evitare delle conseguenze che

sarebbero più dannose di quelle che si potrebbero avere cercando di modificare, ampliare o migliorare questa dizione.

L'onorevole Protti si è preoccupato di tutto ciò con la presentazione dell'emendamento, ma io credo che non porti quei vantaggi che lui sperava e, pertanto, io insisto affinché il mio emendamento venga accettato. È logico che se così fosse, gli altri emendamenti al primo comma non possano essere approvati.

Per quanto riguarda un mio emendamento al secondo comma dell'articolo 2, devo dire che si tratta di un emendamento interpretativo, che tiene conto delle difficoltà che si sono manifestate dal maggio 1970 ad oggi.

PRESIDENTE. Passiamo al successivo emendamento all'articolo 2 presentato dai deputati Fregonese, Caruso e Scaini di cui è stata data precedente lettura.

FREGONESE. Ritengo sia cosa opportuna che nel corso del mio intervento illustri anche gli altri emendamenti.

L'onorevole relatore ha sostenuto la tesi, secondo la quale siamo in sede di interpretazione della legge n. 336 e non in sede di estensione della stessa.

Mi sembra che su questo problema si sia già soffermata la proposta di legge al nostro esame, sia pure con una formulazione diversa da quella elaborata dal Comitato ristretto, che affronta il problema della individuazione delle categorie da considerare equiparate ai combattenti.

Infatti, in sede di Comitato ristretto abbiamo preso in esame il primo capoverso della proposta di legge del deputato Villa che affronta questo problema, e ci siamo trovati di fronte all'alternativa di fare o meno una elencazione completa delle categorie; ma abbiamo ritenuto opportuno non procedere a questa elencazione.

Quindi, abbiamo cercato di scendere in alcuni particolari e dare alcune indicazioni di equiparazione che sono poi risultate nel testo elaborato in sede di Comitato ristretto.

Per quanto riguarda il primo emendamento, riteniamo sia opportuno procedere ad una modifica in quanto vorremmo riportare il testo nella formulazione esatta usata che indica con esattezza che i benefici previsti dalla legge n. 336 spettano anche ai deportati e perseguitati sia politici che razziali.

L'emendamento successivo tende ad equiparare ai patrioti coloro che hanno avuto riconosciuta la campagna di guerra 1944 o 1945,

quindi coloro che hanno operato a fianco degli alleati.

L'altro emendamento tende ad estendere i benefici del provvedimento anche ai mutilati ed invalidi per servizio, dal momento che al punto in cui siamo sono create certe aspettative e situazioni che consigliano l'introduzione di questo emendamento.

E, per finire, l'ultimo emendamento propone l'estensione dei benefici al personale civile militarizzato dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, dal momento che questi benefici sono già stati concessi al personale civile militarizzato del Ministero della difesa; per queste ragioni la richiesta che viene avanzata dalle categorie interessate ci sembra profondamente giustificata.

IANNIELLO. Il primo emendamento che intendo illustrare si riferisce all'argomento testé trattato relativo all'applicabilità, a mio modo di vedere, della legge n. 336 anche alle categorie dei militarizzati ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 30 marzo 1943, n. 123.

Cioè, in buona sostanza, richiamandoci alla stessa interpretazione che ha dato il Consiglio di Stato ai lavori che precedettero l'approvazione della legge n. 336, la concessione dei benefici in essa previsti, come risulta dai lavori parlamentari, è stata considerata e voluta quale atto di « giustizia riparatrice » a favore degli ex combattenti e di altre ben determinate categorie che, « a causa di guerra », avevano subito dei danni ». Ancora più avanti si dice: « per non ritardare ulteriormente l'approvazione, in quell'ordine del giorno, accettato anche dal Governo, si invitava il Governo stesso ad « assumere le opportune iniziative tendenti ad estendere i benefici previsti dal testo unificato a favore dei « mutilati ed invalidi di servizio », dei « militari di carriera » ecc.

Considerando che l'estensione dei benefici è stata già riconosciuta, ai dipendenti civili dell'allora Ministero della guerra, ai quali è stata estesa l'assimilazione automatica agli ex-combattenti, sarebbe veramente assurdo non estendere questi benefici ai ferrovieri che hanno operato al fianco dei corpi armati nel periodo bellico.

Arrivati a questo punto, ritengo che il discorso non abbia più bisogno di motivazioni, in quanto l'applicazione dovrebbe essere di fatto contenuta nella legge n. 336. Non dovrebbe, pertanto, trattarsi di una estensione. Per queste ragioni, invito gli onorevoli colleghi a

voler accogliere gli emendamenti testé illustrati.

È chiaro che su questo punto desidererei conoscere il pensiero del Governo, così come sull'altro emendamento tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 2 prima delle parole « per fatti » le altre « o ad esse equiparabili ». Questo emendamento richiama quello dell'onorevole Protti che, a sua volta, si rifà allo spirito della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Gullo propone il seguente emendamento all'articolo 2:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« L'articolo 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è così interpretato:

Agli effetti dell'assunzione negli impieghi pubblici e privati e del collocamento obbligatorio al lavoro e agli effetti della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono considerati orfani di guerra i figli maggiorenni alla data della morte dei genitori per fatto di guerra, anche se non conviventi e a carico ».

Onorevole Gullo, vuole illustrare il suo emendamento ?

GULLO. Si illustra da sé.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi sembra estraneo alla materia in esame.

PRESIDENTE. A dir la verità, onorevole Gullo, la prego di riflettere su questo punto, in quanto ella inserisce in questa legge l'interpretazione autentica di un'altra legge, e cioè quella del 1958, la cui materia è estranea all'argomento che stiamo trattando. La prego di non insistere, onorevole Gullo.

GULLO. Ritiro l'emendamento.

ROBERTI. Come ebbi occasione di far presente anche in un'altra riunione, noi ci troviamo di fronte ad una situazione un po' strana e le parole pronunziate testé dal ministro Ferrari Aggradi ce ne danno conferma.

Il Parlamento ha approvato la legge n. 336 nel maggio del 1970, mentre avrebbe dovuto approvarla durante la precedente legislatura, e cioè nel 1968, anno della ricorrenza del cinquantenario di Vittorio Veneto, e inoltre, perché il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio Moro, aveva assunto l'impegno che sarebbero stati approvati alcuni provvedimenti più urgenti, fra cui fu enunciato quello

che successivamente prese il n. 336. Poiché sorse opposizione nell'altro ramo del Parlamento, questa legge non fu approvata durante la precedente legislatura e forse non lo sarebbe stata neanche nel maggio del 1970, se non ci fossero state le elezioni regionali.

Dopo l'approvazione della legge n. 336, si è verificato un irrigidimento da parte degli organi che dovevano attuare la legge. Il ministro ce lo ha dichiarato, allorché ha fatto presente che le conseguenze sono andate al di là di quanto si prevedeva. Ciò può essere anche vero, ma il Governo avrebbe dovuto pensarci prima e non dopo, cioè avrebbe dovuto, prima dell'approvazione della legge, far presente, attraverso i propri uffici legislativi, che l'esecuzione delle relative disposizioni avrebbe comportato delle conseguenze e degli oneri di carattere economico più gravi di quelli previsti. Questa è la realtà ed al fondo di tutto il dibattito, perché il Governo, preso da questo pentimento, ha sollecitato dei pareri che avrebbe fatto bene a non chiedere, perché la legge doveva essere applicata dagli organi amministrativi così come era stata emanata e si è giunti, pertanto, a delle situazioni restrittive, abnormi che hanno leso dei diritti già riconosciuti.

Per cercare di superare questa *impasse* sono state presentate una serie di proposte di legge e si è giunti, poi, alla redazione del testo del Comitato ristretto. Come affermai anche l'altra volta tale testo non ci soddisfa, perché può ancora lasciare dei dubbi su alcune che possono restare escluse. Pertanto, da un punto di vista personale posso essere favorevole a tutti gli emendamenti tendenti a chiarire e ad interpretare nel modo più completo il testo della legge n. 336. Ciò che non comprendo assolutamente è la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 2 del testo del Comitato ristretto, per escludere il pericolo dei successivi emendamenti, e cioè si vuole abolire un punto sul quale si era già pervenuti ad un accordo. Tutto ciò fa ricordare quel tale che per evitare una malattia successiva, si taglia la testa.

Se si ritiene che la legge, n. 336 sia stata applicata in modo da ledere determinati diritti, allora bisogna stabilire un criterio interpretativo ed il mio poteva essere quello contemplato nel primo comma dell'articolo 2, pur con tutte le riserve accolte dal relatore, quando fece presente che si sarebbe potuto provvedere con leggi successive ad una ulteriore estensione. Si verifica che per una situazione assurda, basandosi sulla preoccupazione

di includere una categoria non indicata specificamente, se ne possano escludere delle altre. Ciò stante si può esaminare la possibilità di precisare il testo dell'articolo 2 con l'emendamento presentato dall'onorevole Protti; però mi sembra assurdo procedere alla soppressione del primo comma dell'articolo 2, per cui io voterò contro tale emendamento.

Voglio richiamare l'attenzione del relatore, del Governo e di tutti i componenti la Commissione sulla gravità di quello che ci accingiamo a fare. Ciò indubbiamente provocherebbe l'indignazione di quelle categorie che si sentirebbero defraudate dalla legge precedente, dall'interpretazione che si è data, dal pentimento postumo che si è verificato e, inoltre, anche dall'atteggiamento della Commissione che verrebbe a negare un loro diritto.

CARUSO. Ho già avuto occasione di esporre nel corso della passata riunione, quale sia il pensiero del nostro gruppo in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Tozzi Condivi, che in questa particolare circostanza non so fino a che punto possa essere considerato emendamento del relatore.

Tuttavia, devo dire francamente e ripetere nella sostanza che una eventuale approvazione di questo emendamento toglierebbe ogni valore alla legge interpretativa che è al nostro esame; in quanto il senso della legge è quello di chiarire ciò che non è chiaro, e bisogna considerare che grosse difficoltà non ci sono, tranne quelle artatamente create nell'applicazione della legge stessa. Ma sono tutte difficoltà di modesta entità che si possono risolvere anche in via amministrativa, con i normali strumenti di consultazione di cui dispone il Governo.

I punti da chiarire in questa legge sono essenzialmente due, e precisamente: le categorie equiparate e gli enti a cui far carico l'onere della spesa.

Pertanto, se noi vogliamo approvare una legge veramente interpretativa, dobbiamo operare su questi punti controversi, in quanto con l'articolo 1 siamo arrivati all'assurdo situazione di concepirlo allo stesso modo di una circolare ministeriale.

Siamo arrivati ad una casistica così minuziosa, veramente sorprendente nella interpretazione autentica di una legge; basti pensare al testo del comitato ristretto che nominativamente, seguendo lo stesso stile, lo stesso modo di procedere dell'articolo 1, ha voluto indicare all'amministrazione dello Stato in modo specifico le categorie equiparate.

Ora, l'onorevole relatore ha detto che il desiderio è quello di non danneggiare nessuna categoria; prendo atto di questa rettifica postuma rispetto a quella fatta la settimana scorsa, allorché si disse che si voleva estendere i benefici della legge n. 336; ma vorrei che fosse chiaro un concetto, e cioè: qui non si vuol estendere niente; si vuole soltanto interpretare la locuzione « e categorie equiparate ».

Per quanto riguarda la dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro del tesoro, devo dire che avevamo chiesto lo svolgimento di una indagine conoscitiva da parte della I Commissione, prima di passare alla sede legislativa, per renderci conto dell'esatta incidenza che questa legge avrebbe provocato nell'ambito dell'amministrazione dello Stato.

Purtroppo si è fatta una speculazione politico-elettorale sfacciatamente falsa, e per aver avanzata una richiesta del genere ci è stato detto che eravamo nemici della Patria; ed, ora, l'onorevole ministro ci viene a dire che le cose sono diventate più grandi di quello che era pensabile.

Ritengo che la legge 24 maggio 1970, n. 336 per la parte relativa agli scatti e alle classi di stipendio sia una legge applicabilissima; il problema è sorto per le categorie equiparate soltanto perché il Consiglio di Stato in sede consultiva ha dato al Governo quella particolare interpretazione.

Non possiamo non tenere conto di quella che è la realtà, ed è inutile che ci si venga a dire che è meglio sopprimerlo, perché altrimenti verrebbe escluso in sede di applicazione.

Se veramente vogliamo andare incontro alle attese degli ex combattenti è necessario che la legge sia la più chiara possibile, in modo da non creare malumori in seno alle categorie equiparate.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Vorrei brevemente rispondere alle due richieste di chiarimenti avanzate dai colleghi Roberti e Caruso. In sede di approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, noi abbiamo affrontato il problema degli ex combattenti in modo estremamente chiaro; non abbiamo fatto una legge che estendesse il criterio e la classificazione degli ex combattenti, ma abbiamo semplicemente detto che questa legge favorisce gli ex combattenti definiti tali per disposizione di legge.

Ricordo che in quella occasione vennero presentati numerosi emendamenti, che chiedevano l'estensione di questi benefici alle categorie di cui si parla oggi; allora, si disse che non era possibile includerle e si formularono

degli ordini del giorno con i quali si invitava il Governo a presentare idonei provvedimenti atti ad estendere tali benefici alle categorie in questione.

A dimostrazione di quanto detto, ricordo che sono stati presentati vari provvedimenti in tal senso.

Per quanto riguarda il chiarimento chiesto dall'onorevole Caruso, devo dire che non è assolutamente vero che abbiamo perso un anno per l'interpretazione dell'articolo 1, lo abbiamo perso perché si sono portate delle eccezioni circa l'applicazione di questa legge agli enti statali e agli enti pubblici.

Pertanto, non abbiamo fatto un regolamento, ma abbiamo chiarito in modo specifico di fronte alle opposizioni che sono state avanzate, i requisiti che sono necessari per ottenere finalmente l'applicazione della legge.

Non è vero che ci sono state delle difficoltà per l'applicazione dei benefici agli ex combattenti, le difficoltà viceversa sono sorte per l'applicazione di questa norma da parte di determinate amministrazioni.

Detto questo, pregherei i colleghi di ritirare gli emendamenti che hanno presentato perché non vorrei che nel caso di un voto contrario si venga a dire che la Commissione è contraria all'applicazione della legge n. 336 alle categorie, cui gli emendamenti si riferiscono.

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e prego i colleghi che hanno presentato gli emendamenti di non insistere per la votazione, perché se si tratta di categorie già comprese nella legge il voto contrario rischia di comprometterle; se si tratta di nuove categorie la strada giusta è quella di un esame specifico.

Abbiamo adottato la sede legislativa con una decisione che non è di scarso valore in quanto, pur avendo il parere del Consiglio di Stato, il Governo ha voluto chiedere ugualmente una interpretazione autentica della legge n. 336. E abbiamo fatto ciò perché in alcuni settori sono sorti motivi di grave incertezza che la volontà del Parlamento deve chiarire e che altrimenti potrebbero dar luogo a controversie notevoli in sede giurisdizionale.

Ad esempio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale del lavoro: sono tra gli istituti che sono più direttamente interessati alla legge in esame ed è comprensibile che tentino di opporre resistenza e si attaccino a tutte le possibili interpretazioni per dimostrare che la legge non li riguarda.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

Perciò, proprio per eliminare tutti gli elementi d'incertezza che esistono, abbiamo aderito a questa legge interpretativa e per ottenere una procedura rapida abbiamo scelto la sede legislativa.

La vostra proposta di estendere questa legge a categorie non ricollegabili allo stato di guerra non mi sembra opportuno perché, lo ripeto, questa è semplicemente una legge interpretativa.

Inoltre, coll'estendere questa proposta di legge si rischia da un lato di redigere dei testi affrettati creando così nuove controversie e dall'altro di ritardare l'approvazione di una legge da troppo tempo attesa dalla categoria dei combattenti.

TOZZI CONDIVI, Relatore. La proposta di legge Caleffi, che è stata approvata dal Senato, stabilisce l'estensione a queste categorie: in quella sede deve essere proposto l'emendamento.

ROBERTI. Se sono categorie combattentistiche, non c'è bisogno di estendere. L'onorevole Pazzaglia ed io abbiamo presentato una proposta di legge a seguito dell'interpretazione artatamente viziata alla legge n. 336. Questa è la verità.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola per le dichiarazioni di voto, voglio rilevare che se dovesse essere approvato l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 2, gli altri emendamenti, compreso quello presentato dall'onorevole Protti, sarebbero preclusi.

MALAGUGINI. Sulla dichiarazione di voto io non ripeterò certamente le argomentazioni di ineccepibile logica che l'onorevole Caruso ha formulato in sede di intervento generale sugli emendamenti all'articolo 2 e neanche quella parte delle argomentazioni che è stata ripresa dall'onorevole Roberti e che mi trova perfettamente consenziente.

Io desidero solamente richiamare l'attenzione dei colleghi sull'andamento anomalo di questa discussione e sul modo con il quale noi siamo pervenuti questa mattina alla presentazione degli emendamenti all'articolo 2. Come ricordava il ministro Ferrari Aggradi, vi è stata una fase durante la quale è stato necessario raccogliere l'adesione di tutti i gruppi politici e del Governo per il passaggio dalla sede referente a quella legislativa. Ora, mi permetto di rammentare che a questa manifestazione di volontà i gruppi politici ed

il Governo sono addivenuti sulla base di un testo redatto dal Comitato ristretto ed è a questo testo che noi facciamo riferimento per richiamare i colleghi ad un dovere di lealtà politica.

L'onorevole Caruso ha perfettamente ragione quando afferma che la legge intanto è interpretativa in quanto chiarisce veramente il significato e la portata di alcune espressioni di carattere generale e dà ad esse un significato specifico.

Ora, è chiaro che l'elemento di incertezza artificiale — ed in questo sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Roberti — che è stato introdotto in sede di interpretazione della legge, riguardava soprattutto le categorie equiparate e noi non possiamo fare finta che non sia stato e non sia così e non possiamo far finta di esserci trovati e di trovarci di fronte ad una clamorosa ribellione da parte dell'Esecutivo nei confronti di una legge votata dal Parlamento. Questo nel votare la legge n. 336 ha inteso darle un significato inequivoco e l'esecutivo in sede di interpretazione — e non mi interessa verificare le ragioni che l'hanno portato a questo atteggiamento — ha ritenuto di fare applicare la legge in quella determinata maniera ed è ricorso all'espedito del parere del Consiglio di Stato in sede consultiva. In un paese come il nostro si trova sempre o un professore di università o un consenso disposto a dare un parere nei termini che interessano l'esecutivo.

LUCIFREDI. Questa sua affermazione è pesante non solo nei confronti dei professori, ma soprattutto nei confronti del Consiglio di Stato.

MALAGUGINI. Assumo la piena responsabilità di quanto ho asserito. Ad un certo momento si perviene ad una interpretazione, la cui matrice di carattere politico è di una chiarezza diamantina. Ciò stante, il nostro gruppo, ritiene di dover affermare con estrema chiarezza che noi vediamo in tutto ciò qualcosa di particolarmente odioso e, cioè, un tipo di discriminazione di matrice politica che non possiamo in alcun modo accettare. In effetti, quando con l'emendamento presentato dall'onorevole Tozzi Condivi si vuole sopprimere il primo comma dell'articolo 2, non si fa altro che introdurre tale discriminazione fra coloro che hanno combattuto perché chiamati alle armi e coloro che volontariamente hanno preso le armi per liberare il paese.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Sono inclusi i partigiani.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

MALAGUGINI. Ed i patrioti, i deportati civili ?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Nella legge n. 336 non erano inclusi.

CARUSO. Lei prima aveva affermato il contrario. Deve parlare in modo chiaro in Commissione.

VILLA: Con il vostro atteggiamento mettete a repentaglio tutta la legge.

CARUSO. Ci dovevate pensare prima, quando avete approntato la legge.

VILLA. Questa è stata proposta dall'associazione combattenti.

MALAGUGINI. Non mi consta che tale associazione abbia il potere di iniziativa legislativa.

PRESIDENTE. Ognuno di voi in sede di dichiarazione di voto può replicare alle argomentazioni svolte dai colleghi. Se voi senza autorizzazione intervenite nella discussione e litigate, ne deriva una tale confusione per cui gli stenografi non riescono a riprodurre fedelmente il dibattito che si svolge in Commissione.

MALAGUGINI. Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte, anche da ultimo, dall'onorevole ministro circa la portata estensiva di alcuni emendamenti, in particolare quello dei mutilati ed invalidi per servizio, dico subito che a questo emendamento possiamo tranquillamente rinunciare; non possiamo però eccettare che l'interpretazione, cioè il significato proprio della legge, venga mutilata nella sua sostanza diventando non già una legge interpretativa ma una legge che vorrebbe avallare con l'autorità del Parlamento la pratica arbitraria sin qui posta in essere dallo esecutivo; e debbo dire con estrema franchezza che se l'emendamento soppressivo dell'onorevole Tozzi Condivi al primo comma dell'articolo 2 dovesse trovare l'approvazione da parte della maggioranza di questa Commissione, noi responsabilmente chiederemmo la rimessione del provvedimento in Aula, non intendendo sottostare ad un atto che consideriamo di prevaricazione rispetto all'*iter* della legge e all'accordo che era stato raggiunto per il trasferimento in sede legislativa di questo testo, proprio con quel contenuto interpretativo che oggi si vorrebbe cancellare.

ROBERTI. Ho già espresso nella mia richiesta di chiarimento quello che, a mio avviso, potrebbe essere la soluzione di questa *impasse* cioè, invitare l'onorevole Tozzi Condivi a ritirare il proprio emendamento; inoltre, ritengo che si debba tenere presente la valutazione fatta dall'onorevole Malagugini anche su quella che è la regolarità dell'accordo sull'*iter* legislativo, che è stato raggiunto quando occorreva l'unanimità dei consensi.

Vorrei rivolgere anch'io un invito all'onorevole relatore, affinché non insista sul suo emendamento proprio perché rappresenta un ostacolo al patto politico, sul quale si era raggiunta quella unanimità di cui sopra.

Pur non giungendo alle conclusioni radicali annunciate dal collega Malagugini circa la rimessione in Aula del provvedimento, devo far presente che indubbiamente la richiesta di soppressione di quel primo comma può suonare come eliminazione di una categoria di combattenti.

A questo proposito, e su un argomento particolarmente delicato mi sia consentito sottolineare che non è possibile, non è giusto e non è utile, anche ai fini di quell'unità nazionale che si è ricostituita sulla Carta costituzionale, non considerare alla stessa stregua il sacrificio del combattente e l'idea che è dietro ogni combattente di servire in modo giusto o sbagliato — questo lo può stabilire soltanto un giudizio storico futuro — la propria Patria, le proprie tradizioni, la continuità nel tempo del proprio paese.

Per questi motivi, mi permetto di insistere affinché l'onorevole Tozzi Condivi non insista nella votazione del proprio emendamento, e penso che in questo modo anche gli altri colleghi potrebbero non insistere sui loro emendamenti: si potrà, così, agevolare l'*iter* di questo provvedimento, che risponde a quella che è una esigenza molto sentita e diffusa e da noi tutti interpretata di queste categorie, che altrimenti si sentirebbero non sufficientemente rappresentate dal Parlamento.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Pur con l'emendamento, che non ritiro, ritengo che il senso della legge 24 maggio 1970, n. 336, rimanga intatto. D'altra parte, se c'erano questioni del genere penso che sarebbero state presenti anche nel maggio del 1970.

ROBERTI. Ma sono sorte con l'interpretazione !

VILLA. Desidero fare una dichiarazione in qualità di presentatore della proposta di

legge, anche a seguito dello scontro verbale avvenuto poco fa.

La proposta di legge interpretativa al nostro esame è stata presentata dopo attente riflessioni, in quanto in un primo tempo i presentatori di questa proposta di legge furono rimproverati da alcuni aventi diritto che affermavano che la presentazione di questo provvedimento avrebbe ritardato ulteriormente l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In un secondo tempo, questi ultimi si sono resi conto che le loro ansie non avevamo motivo di esistere: infatti abbiamo svolto tra gli interessati della legge n. 336, e non con le categorie che vengono aggiunte oggi, una serie di riunioni in tutta Italia al fine di elaborare un testo concordato.

Non bisogna dimenticare che molti enti anche locali, comuni e provincie non applicavano la legge e, anzi, in alcuni casi avveniva proprio il contrario.

Quindi, come ci si può rendere facilmente conto non era questione di categorie, ma al contrario la legge veniva completamente disattesa, in quanto gli enti locali e, soprattutto, gli enti pubblici non intendevano applicare la legge o quanto meno l'applicavano in minima parte.

Pertanto, per questi motivi è stata presentata questa proposta di legge interpretativa, e non perché ci fossero grossi dubbi sulle categorie aventi diritto, dal momento che nella legge n. 336 sono elencate in modo chiaro.

Per quanto riguarda le categorie equiparate, esiste già una legge e noi non possiamo elevare al titolo di equiparate determinate categorie, interpretando una legge che, come dicevo, già esiste.

Per questo il relatore ha chiesto al Governo e quest'ultimo si è associato, di trattare separatamente le altre categorie, tanto più che ci sono delle proposte di legge in tal senso.

Il primo sacrificio lo faccio proprio io che sono il presentatore della proposta di legge; ma perché lo faccio?

Perché se ci intestardiamo a far entrare nella legge tutte le altre categorie, benemerite fin che volete, si costringe il Governo a richiedere la rimessione della proposta all'Assemblea, con grave danno di quelli che stanno aspettando questa legge.

Perché dobbiamo far aspettare tante persone che già hanno acquisito i loro diritti per voler introdurre in una proposta interpretativa altre categorie che la fanno diventare estensiva? Non possiamo per accontentare dieci persone, scontentarne novanta che da

più di un anno attendono di veder riconosciuti i loro diritti.

Coll'emendamento presentato dall'onorevole Tozzi Condivi decine di migliaia di persone vengono sistemate; approvando, invece, altri emendamenti che estendono la legge e sui quali il Governo non si può impegnare per ragioni economiche, scontenteremmo gli uni e gli altri.

LATTANZI. Confesso di non aver capito bene la discussione che si sta svolgendo. Perché mentre nella legge n. 336, all'articolo 1, si afferma che le categorie equiparate comprendono tutte quelle categorie che, per leggi precedenti, sono equiparate a quelle dei combattenti, l'articolo 2 della proposta di legge n. 2833, al primo comma, in pratica non fa che precisare, in riferimento all'articolo 8 della legge n. 313 del 1968, alcune categorie che vanno comprese tra le equiparate (deportati, internati, patrioti, ecc.). Mi pare, quindi, che tale comma sia chiaramente interpretativo. Quando, poi, nello stesso articolo 2 si aggiunge «...a tutte le categorie di personale per le quali le vigenti disposizioni prevedono una equiparazione di carattere permanente ad una qualsiasi di quelle esplicitamente elencate dalla norma, per fatti conseguenti allo stato di belligeranza», non vedo quale carattere estensivo si possa ritrovare. In sostanza, si è specificato quali sono le «categorie equiparate», in riferimento alla legge 10 marzo 1968, n. 33 e, inoltre, si sono indicate tutte le altre che secondo la legislazione vigente devono ritenersi equiparate.

Quando coloro che oggi si oppongono al chiarimento hanno approvato la dizione «e categorie equiparate», hanno dovuto pensare che in questo modo si includevano tutti coloro che per la legislazione dovevano ritenersi equiparati.

Anche ai fini dell'individuazione delle responsabilità, devo essere estremamente chiaro e preciso nel dire che chi oggi si oppone all'approvazione dell'articolo 2 così come formulato dal Comitato ristretto (che ha lavorato a lungo e con attenzione alla formulazione di questo testo), deve essere pronto a un ripensamento sulla decisione assunta nel maggio dell'anno scorso e ritengo estremamente disdicevole per il Parlamento ritornare su decisioni già prese, per modificarle.

L'onorevole Tozzi Condivi dice che se è così, è inutile fare una legge di interpretazione. Ma secondo me, poiché ci troviamo di fronte a un dato di fatto, cioè alla non applicazione di una legge sulla base di un parere

del Consiglio di Stato, che si è espresso in modo chiaro e inequivoco, credo che proprio attraverso una interpretazione autentica si debba cercare dove questi equivoci e queste difficoltà applicative si sono manifestati. Io credo che si siano manifestati in maniera clamorosa sulla interpretazione della dizione « e categorie equiparate ».

CAVALLARI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento del collega Tozzi Condivi anche se sono firmatario della proposta di legge Villa in cui era prevista una interpretazione diversa sui punti che ci interessano.

Innanzitutto, sono convinto che volando la soppressione proposta dal relatore si agevola l'iter della legge, in quanto, purtroppo, ci siamo accorti di aver incontrato notevoli resistenze per l'approvazione del primo capoverso dell'articolo 2 del testo del Comitato ristretto; e poiché sono convinto dell'urgenza dell'approvazione del testo che stiamo esaminando accolgo anche con scrupolo questo emendamento.

Inoltre, faccio notare che finché si ritarda l'approvazione di questa legge, è ovvio che tutti gli enti sospendano l'applicazione generale della legge n. 336. Teniamo conto che molti ex-combattenti ormai in pensione, attendono, che vengano soddisfatti i loro diritti. Se, poi, si legge il testo della proposta di legge Caleffi, già approvata dal Senato, si rileva che la legge n. 336 si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali assimilati agli ex combattenti. Voglio chiedere al ministro se è d'accordo, dopo l'approvazione del provvedimento al nostro esame, ad approvare anche la proposta di legge Caleffi, che diventerebbe subito legge.

PRESIDENTE. La Commissione ha ritenuto opportuno — e questo è regolamentare — abbinare la discussione della proposta di legge Caleffi alle altre aventi lo stesso scopo, ed è evidente che ritornando il provvedimento al nostro esame al Senato, è come se si fosse modificata la proposta di legge Caleffi.

CAVALLARI. Se non viene approvato il primo comma dell'articolo 2, la proposta di legge Caleffi non viene assorbita e, pertanto, noi la potremmo stralciare ed approvare. Si può trovare il modo di uscire da questa *impasse* ed evitare la rimessione in Aula del provvedimento prospettata dal gruppo comunista, rimessione che rappresenterebbe una vera iattura.

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Vorrei chiarire, sia pure brevemente, la nostra posizione di fronte alle considerazioni svolte in questa sede. Esprimo, innanzi tutto, il parere che forse qui si è un po' drammatizzato rispetto alla materia in esame. Ho l'impressione che se il problema venisse esaminato con più pacatezza ed in maniera obiettiva, forse ci accorgeremmo che non vi è motivo delle preoccupazioni, che hanno portato a confronti piuttosto vivaci.

Vorrei ricordare che io sono venuto personalmente per collaborare e con l'intenzione di fare approvare questo provvedimento e non per ritardarlo ulteriormente. Bisogna tener presente che nelle banche è l'alta dirigenza che si allontana ed in alcune l'esodo è così accentuato che rischiano di creare un problema di funzionalità. Un ulteriore ritardo non viene giustificato, tanto più che ormai la materia è stata approfondita. L'onorevole Cavallari ha detto giustamente che finché questa legge sarà pendente, potrà costituire un appiglio per ritardare anche quei provvedimenti che forse sarebbero stati già emanati. Io sono convinto che dobbiamo fare presto.

Vi è, infine, un problema di metodo, che, in realtà, è di sostanza e politico. Noi abbiamo detto di dare a questa legge un carattere interpretativo, evitando di estendere in maniera un po' precipitosa e di creare, pertanto, dei nuovi problemi. Quando noi estendiamo le disposizioni ai civili militarizzati, mettiamo in atto una innovazione veramente notevole. Noi non possiamo alla leggerezza prevedere tale estensione nei confronti di persone che sono state a casa, come per esempio i pescatori. L'onorevole Tozzi Condivi ha assunto una posizione su questo comma che io apprezzo, in quanto si tratta di una posizione di grande responsabilità, che non pregiudica niente.

Gli onorevoli Malagugini e Caruso hanno asserito che vi è una volontà diabolica politica. Vi prego di non attribuirlo alla mia persona, perché, fra l'altro, ho avuto modo di parlare con il senatore Caleffi allorché prese questa iniziativa consigliandolo e appoggiandolo.

Io sono pronto ad appoggiare anche in questa sede l'iniziativa Caleffi, sulla quale non ho avuto dubbi nel dare la mia adesione.

Non vi nascondo che c'è un grosso problema. Presso il Ministero della difesa vi è un certo travaglio, perché noi abbiamo concesso un beneficio ai civili ex combattenti e non agli ufficiali in servizio permanente ef-

fettivo. È un problema che bisogna risolvere. Mi auguro che si possa farlo al più presto, ma con un provvedimento speciale. Vi sono, è vero anche altri problemi, ma non accumuliamoli in questa sede. Risolviamo quelli che sono i più urgenti e che trovano origine nella legge n. 336. In questo senso, vi volevo rivolgere la viva preghiera di superare questa *impanasse* e procedere, pertanto, più rapidamente nell'esame degli altri articoli.

CARUSO. L'onorevole Cavallari vuole sapere quale sarà la sorte della proposta di legge Caleffi.

PRESIDENTE. Sarà la Commissione a stabilire quale sarà la sorte della proposta Caleffi. Essa è all'ordine del giorno perché la Commissione decise di procedere congiuntamente nella discussione generale e, quindi, nella discussione degli articoli dopo la discussione degli articoli della proposta Villa.

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Desidero fare responsabilmente a nome del Governo un'affermazione esplicita.

Il Governo è pienamente favorevole che la proposta di legge Caleffi venga approvata definitivamente dalla Camera indipendentemente dalla proposta Villa.

MALAGUGINI. Tenendo conto dell'andamento della discussione e delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, dichiaro a mia volta, a nome del mio gruppo, che siamo disposti ad accettare questo orientamento ad una condizione; e precisamente che la discussione e la votazione della proposta di legge Caleffi avvenga immediatamente, non essendoci alcuna necessità di ritardarle ulteriormente.

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Diamo la nostra adesione.

PRESIDENTE. Il Governo propone che la Commissione approvi separatamente la proposta di legge Caleffi e la proposta di legge Villa. Esaurita la discussione della proposta Villa la Commissione procederà alla discussione della proposta di legge Caleffi.

MALAGUGINI. Siamo favorevoli ad una votazione finale contemporanea.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento presentato dall'onorevole relatore?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Rimane, signor Presidente.

ROBERTI. Vorrei sapere quale sorte avranno le altre proposte di legge; quelle Di Primio e quella Pazzaglia e mia. Non vorrei che la proposta di legge Caleffi sia immediatamente approvata, mentre le altre proposte vengano abbandonate alla sorte politica e procedurale dell'assemblea parlamentare.

PRESIDENTE. La proposta di legge Di Primio ed altri e quella Pazzaglia e Roberti, nell'attuale testo del Comitato ristretto, sono assorbite dall'articolo 2. È ovvio che ove si stabilisse di approvare un testo della proposta Villa che non comprendesse il contenuto della proposta Caleffi e delle altre proposte queste avrebbero un *iter* autonomo. Poiché la proposta Caleffi solo parzialmente comprende le altre proposte, anche tutte queste dovrebbero aver *iter* distinto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono favorevole ad approvare subito la proposta di legge Villa e la proposta di legge Caleffi e di rinviare la discussione delle altre due ad un'altra seduta, senza precluderle, in modo che anche se sopprimiamo il primo comma dell'articolo 2 di questo testo rimangano sempre in piedi le altre proposte di legge.

ROBERTI. Si può discutere ora la proposta Villa: quando discuteremo le singole altre proposte esamineremo quale materia di queste proposte di legge è stata già risolta legislativamente attraverso la determinazione odierna e quale invece non è stata risolta.

Debbo, inoltre, chiedere che con la stessa urgenza con cui la Camera in sede deliberante intende procedere all'esame di una delle proposte di legge, proceda per le altre. Solo così possiamo essere d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi, lei non si oppone alla discussione della proposta Villa e subito dopo della proposta Caleffi, purché si dia assicurazione che vengano discusse a breve scadenza anche le altre proposte.

ROBERTI. Ritengo che la discussione delle altre proposte di legge non debba venire rinviata alle calende greche. Non ci opponiamo che si discuta oggi stesso la proposta di legge Caleffi, purché, anche se in altra seduta, si prosegua con le altre proposte.

PRESIDENTE. Noi discutiamo la proposta di legge Villa nel testo del Comitato ristretto e, quindi, la proposta di legge Caleffi; che

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

saranno votate in questa seduta. Successivamente, per la prossima seduta, saranno iscritte all'ordine del giorno le proposte di legge Pazzaglia e Di Primio.

Continuiamo ora nella discussione della proposta di legge Villa nel testo del Comitato ristretto.

L'onorevole Tozzi Condivi ha chiesto la soppressione del primo comma dell'articolo 2. Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento del primo comma dell'articolo 2.

(È respinto).

L'esito di questa votazione preclude tutti gli altri emendamenti al primo comma.

Dopo il secondo comma l'onorevole Tozzi Condivi propone di aggiungere il seguente: « La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione conseguibili per sola anzianità di servizio, ancorché corrispondenti a diversa qualifica ».

A questo emendamento l'onorevole Cavallari propone il seguente subemendamento:

Sostituire l'ultima parte dell'emendamento dalle parole: « stipendio, paga ecc. ... » *con le altre:* « stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili con semplice decorrenza dell'anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare ».

TOZZI CONDIVI. È evidente che il significato dell'emendamento sta nella volontà di attribuire la riduzione dei tempi per l'acquisizione dei livelli retributivi successivi, indipendentemente dalle modalità di attribuzione degli stessi livelli retributivi.

CAVALLARI. Il mio subemendamento ha lo scopo di evitare i passaggi di categoria. Esso precisa in modo inequivocabile questo intento contenuto sia nella proposta originaria, sia nell'emendamento Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Cavallari.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi modificato dal sub-emendamento Cavallari.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorità competente.

La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso dell'anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Da lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamentari.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato al primo comma il seguente emendamento:

Dopo le parole: « in relazione alla carriera di appartenenza » *aggiungere:* « quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa ».

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « e dalle previsioni del ruolo ».

L'onorevole Bertucci ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « dal sistema di conferimento » *aggiungere:* « e dal ruolo di appartenenza ».

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti da Enti pubblici economici (istituti di credito di diritto pubblico) per « qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore » si intende il « grado immediatamente superiore ». Il conferimento del grado all'atto del collocamento a riposo comporta il riconoscimento del corrispondente trattamento economico complessivo corrisposto al personale in permanenza di servizio a norma dei singoli contratti collettivi di lavoro o di regolamento ».

L'onorevole Di Primio ha presentato il seguente emendamento al primo comma:

Dopo le parole: « e indipendente dal sistema di conferimento » *aggiungere:* « nel caso in cui la carriera di appartenenza dell'interessato sia regolata in qualifiche comprendenti ciascuna una sola classe di stipendio, paga o retribuzione, esso va riferito alla classe retributiva della qualifica immediatamente superiore ».

Gli onorevoli Caruso, Fregonese e Scaini hanno presentato il seguente emendamento al secondo comma:

Sopprimere le parole: « e 3 ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato al secondo comma il seguente emendamento:

Dopo le parole: « della legge 24 maggio 1970, n. 336 » *aggiungere:* « da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario ».

Gli onorevoli Fregonese, Caruso e Scaini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: « I benefici di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono invece cumulabili con altri di identici ed analoghi contenuti concessi a qualsiasi titolo dalle rispettive amministrazioni. Si applica in ogni caso il trattamento più favorevole ».

L'onorevole Di Primio ha presentato il seguente emendamento al secondo comma:

Dopo le parole: « altre disposizioni di legge o regolamentari » *aggiungere:* « Gli aumenti periodici di stipendio devono essere attribuiti oltre il limite massimo eventuale previsto dai regolamenti dei singoli enti ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il comma seguente:

« Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi ».

L'onorevole Roberti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« I benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano anche al personale collocato in quiescenza a partire dal 27 marzo 1968 e fino alla entrata in vigore della citata legge n. 336 ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi sembra che il mio primo emendamento non richieda interpretazione.

Gli altri emendamenti presentati dagli onorevoli Ianniello, Bertucci e Di Primio sono identici e si intendono, pertanto, assorbiti. C'è da rilevare che uno dei due emendamenti presentati dall'onorevole Ianniello non teneva conto del testo che avevamo già approvato.

Naturalmente sono favorevole agli altri emendamenti aggiuntivi da me presentati, che chiariscono il criteri per la determinazione degli aumenti periodici.

IANNIELLO. Ritengo che gli emendamenti da me presentati, si debbono intendere assorbiti dall'emendamento proposto dallo onorevole Tozzi Condivi e, pertanto, li ritiro.

BERTUCCI. L'emendamento da me presentato lo ritiro, in quanto assorbito.

MUSOTTO. Ritiro gli emendamenti presentati dall'onorevole Di Primio e da me poiché li ritengo assorbiti dagli emendamenti del relatore.

CARUSO. Illustro gli emendamenti presentati dal mio gruppo. L'emendamento aggiuntivo al secondo comma non fa tanto riferimento ai dipendenti civili dello Stato, il cui trattamento economico e previdenziale è regolato con legge, ma fa riferimento alla situazione particolare di alcune amministrazioni che, potendo deliberare autonomamente, hanno già concesso a favore del personale dei benefici notevolissimi, per cui il personale con dieci anni di servizio, in seguito ai benefici di questa legge, va in pensione come se ne avesse trenta. Però questo non è lo spirito della legge, per cui noi abbiamo presentato l'emendamento. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del riferimento all'articolo 3 della legge n. 336, mi sembra ovvio che la sua cumulabilità debba escludersi.

ROBERTI. Il mio emendamento si riferisce solo ai benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 336. Io chiedo che i benefici vengano applicati a favore dei dipendenti statali, anche se collocati in quiescenza nel periodo che va dal maggio al 26 giugno 1970. In base ad una interpretazione diffusa dall'ufficio studi legislativi della Presidenza del Consiglio, ad alcuni dei dipendenti verrebbero estesi i benefici di cui all'articolo 3 e ad altri no. Ciò porta ad una disuguaglianza che non credo anche dal punto di vista costituzionale sia legittima e, pertanto, chiedo che i benefici vengano estesi anche a costoro. Non vedo quali ostacoli si frappongano.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Caruso soppressivo, poiché si tratta di un'aggiunta restrittiva e mi pare che non possa essere accettata l'abolizione dei benefici di cui all'articolo 3 della legge n. 336.

Sono altresì contrario all'emendamento Caruso aggiuntivo, perché è meno chiaro rispetto al testo che abbiamo presentato. L'emendamento prevede l'esclusione, ancora una volta, di una cumulabilità con altri benefici già conseguiti.

In merito all'emendamento presentato dall'onorevole Roberti, mi pare di aver compreso che egli mira a colmare il periodo che va dal marzo 1968 al giugno 1970. Tale emendamento, in realtà, non chiarisce la interpretazione della legge, perché confonde tra benefici di carriera, applicabili a chi è in servizio e benefici sul trattamento di liquidazione e di quiescenza.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli emendamenti Caruso sono intesi a

disporre la non cumulabilità dei benefici di cui all'articolo 3 della legge n. 336. Il Governo è d'accordo particolarmente sull'emendamento aggiuntivo, mentre è contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Roberti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 fino alle parole « in relazione alla carriera di appartenenza ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli emendamenti presentati rispettivamente dagli onorevoli Ianniello, Bertucci, Ianniello e Di Primio, sono stati ritirati in quanto assorbiti.

Pongo in votazione il restante primo comma.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Insiste, onorevole Caruso, sulla votazione dell'emendamento soppressivo delle parole « e 3 »?

CARUSO. Insisto nella votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Caruso ed altri, di cui ho già dato lettura, e sul quale il Governo si è dichiarato favorevole ed il relatore contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma fino alle parole « legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi di cui ho già dato lettura, e sul quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione il restante secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Caruso ed altri di cui ho già dato lettura, e sul quale il Governo si è dichiarato favorevole, mentre il relatore è contrario.

(È respinto).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

L'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Di Primio risulta assorbito.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3 del testo del Comitato ristretto:

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tozzi Condivi di cui è stata data precedente lettura.

(È approvato).

ROBERTI. Insisto affinché venga votato il mio emendamento, anche perché dalle conclusioni dell'onorevole relatore mi sembrava che si dovesse giungere ad una conclusione favorevole per il mio emendamento. Inoltre, non è che il rappresentante del Governo abbia opposto dei validi argomenti per motivare la sua posizione contraria, e questo conferma a mio avviso la validità di questo emendamento, che tende ad eliminare una situazione di disuguaglianza tra cittadini appartenenti alle stesse categorie, e che, quindi, apparirebbe anche in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Roberti di cui è stata data precedente lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione, l'articolo 3 che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dallo ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamenti.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto.

ART. 4.

Il collocamento a riposo anticipato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una conseguenziale deroga al requisito dell'età, ove prescritto, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dalla anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, rispettivamente ai fini del compimento della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione per causa indipendente dai limiti di età, ai fini della liquidazione della pensione e ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza.

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione » *sopprimere tutte le restanti e sostituirle con le altre:* « compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, mentre opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore.* È un emendamento chiaro; si riferisce a ciò che può essere aggiunto a seconda dei vari regolamenti e vari ordinamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Primio ha presentato il seguente emendamento.

Dopo le parole: « indennità di buonuscita e di previdenza » *aggiungere le altre:* « da effettuare nella misura prevista dai regolamenti dei singoli enti ».

DI PRIMIO. È ritirato in quanto assorbito.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole relatore di cui è stata data precedente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 quale risulta dopo le modifiche testé apportate:

ART. 4.

Il collocamento a riposo anticipato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una conseguenziale deroga al requisito della età, ove prescritto, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, rispettivamente ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, mentre opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 del testo del comitato ristretto.

ART. 5.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro.

I rapporti finanziari che si determineranno fra ente datore di lavoro ed ente erogatore della pensione o della indennità di buonuscita e di previdenza andranno conseguenzialmente regolamentati tra gli enti stessi.

Gli onorevoli Fregonese, Caruso e Scaini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro » *con le altre:* « dello Stato ».

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma sostituire il punto con la virgola ed aggiungere: « che provvederà al versamento all'ente e agli enti erogatori del contributo complessivo per tanti anni quanti sono gli anni dell'aumento di servizio.

Il contributo è computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti abilitati che ne facciano richiesta nei limiti dell'importo risultante dall'accollo dei contributi di cui al primo comma del presente articolo ».

Gli onorevoli Fregonese, Caruso e Scaini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « I rapporti finanziari che si determineranno fra Ente datore di lavoro ed Ente o Enti erogatori della pensione o dell'indennità di buonuscita e di previdenza andranno conseguenzialmente regolamentati tra gli enti stessi ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito dei contributi ordinari corrispondenti alla applicazione di quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge e al primo comma del presente articolo, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro aventi diritto e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie ».

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo a seguito del raggiunto limite di età secondo le vigenti disposizioni ».

CARUSO. Illustro l'emendamento presentato insieme all'onorevole Fregonese.

Il provvedimento al nostro esame, a differenza di altri provvedimenti che trattano questa o altre materie, non ha dato soltanto la facoltà agli enti di estendere al proprio personale i benefici derivanti da questa legge, ma li ha addirittura obbligati.

Ora, quando si impone un obbligo, per un principio previsto dalla nostra Costituzione, bisogna fornire agli enti i mezzi finanziari necessari per far fronte all'obbligo imposto; ed è proprio sulla base di questo principio, che abbiamo presentato il nostro emendamento.

D'altra parte, tutti conoscono le condizioni disastrose degli enti locali. Non bisogna dimenticare che gli enti pubblici che sono stati obbligati a concedere questi benefici non sono soltanto gli istituti bancari, ma anche i circa otto mila comuni.

IANNIELLO. Pur richiamandomi ai motivi che hanno ispirato i colleghi Fregonese, Caruso e Scaini, cioè alla necessità di indicare la copertura finanziaria per gli enti locali ecc., con la formulazione del mio emendamento arrivo a conclusioni diametralmente diverse.

Non ritengo che si possa far carico allo Stato, persino per le banche, di sopperire all'onere derivante dalla presente legge, in quanto in questo modo il discorso cambierebbe totalmente.

La prima parte dell'emendamento da me proposto prevede la necessità, dopo l'accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Tozzi Condivi, di far riferimento non soltanto all'ente erogatore, ma agli enti erogatori. E questo perché ci sono delle pensioni per le quali non provvede un solo ente, ma provvedono più enti.

La seconda parte dell'emendamento riguarda la indicazione precisa del tipo di retribuzione a cui fare riferimento ai fini della liquidazione della pensione.

Il terzo punto dell'emendamento riguarda la possibilità per gli enti locali di far fronte ai costi derivanti dall'applicazione della legge mediante mutui da accendere con la Cassa depositi e prestiti.

Questo perché quando si dice agli enti erogatori di provvedere immediatamente al pagamento delle pensioni, si corre il rischio di obbligare gli enti stessi, per far fronte ai loro impegni, ad attingere i fondi dalle loro riserve matematiche.

Per questo motivo, si era indicata questa determinata soluzione, sulla quale del resto lo stesso rappresentante del Governo si era riservato di esprimere un apprezzamento direttamente in sede di Commissione.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, è chiaro che è strettamente collegato al precedente, nel senso che una volta accolto il mio primo emendamento, la regolamentazione dei rapporti tra enti datori di lavoro ed enti erogatori della pensione o della indennità di buonuscita e di previdenza dovranno essere disciplinati direttamente tra gli enti stessi.

FREGONESE. Ritiro il mio emendamento, suppressivo del secondo comma per non pregiudicare l'iter della proposta di legge, pur rimanendo convinto della sua fondatezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. I colleghi, illustrando i loro emendamenti si sono preoccupati di determinate situazioni di fatto. Anche io con il primo emendamento mi preoccupavo di una situazione di fatto. A me sembra che il problema più grave sia quello che vi siano pensionati che non si vedano liquidata la pensione. È questa una cosa che noi non possiamo ammettere, perché la pensione deve essere liquidata immediatamente, salvo, poi, ad ottenere rimborso con opportuni versamenti. Per chiarire meglio il problema vorrei presentare il seguente altro emendamento aggiuntivo all'emendamento 4: « Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa ».

L'altro emendamento aggiuntivo in materia di collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 336, da me presentato non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha presentato il seguente sub-emendamento: all'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi:

Sopprimere le parole: « a seguito di raggiunto limite di età secondo le vigenti disposizioni ».

CAVALLARI. Lo scopo che si vuole perseguire con l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi è che il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 335, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo. Ora, i regolamenti degli istituti di credito e degli enti di previdenza prevedono l'estensione di alcuni vantaggi (colonie, viaggi collettivi, borse di studio ecc.) solamente alla persona che viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età. Noi riteniamo, invece, che questi vantaggi contrattuali debbano essere estesi anche a coloro che sono stati collocati a riposo senza aver raggiunto il limite di età. Dato che nell'articolo 4 di questa proposta di legge già sono previsti questi diritti io propongo la soppressione dell'ultima parte dell'emendamento del relatore che considero pleonastica.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento che vuole accollare allo Stato tutto l'onere. Sono contrario anche all'emendamento Ianniello perché come ho già detto nella relazione, non mi sembra ammissibile anche se ne comprendo l'importanza. Sono invece favorevole al sub-emendamento presentato dall'onorevole Cavallari al mio emendamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore. È invece contrario all'emendamento Caruso perché non è possibile ora andare alla ricerca di una nuova copertura finanziaria.

Riguardo all'emendamento vorrei far presente, onorevole Ianniello, che la sua proposta non mi sembra accettabile da un punto di vista economico, perché non faremmo gli interessi né della Cassa depositi e prestiti né degli enti. Comunque, il Governo si impegna a tener conto anche di questo problema da lei sollevato e la prego di non insistere per la votazione dell'emendamento.

FREGONESE. Ritiro il mio emendamento presentato.

IANNIELLO. Coll'impegno del Governo di provvedere ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5, essendo stati ritirati gli emendamenti ad esso presentati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dal relatore, fino alle parole « collocamento a riposo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cavallari soppressivo delle restanti parole dell'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così come risulta dopo le modifiche apportate.

ART. 5.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito dei contributi ordinari corrispondenti alla applicazione di quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge e al primo comma del presente articolo, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro aventi diritto e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore im-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

porto corrisposto a titolo di indennità di buonsuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

(È approvato).

Gli onorevoli Ianniello e Ciampaglia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Affari Costituzionali, in presenza delle numerose incertezze interpretative alle quali ha dato luogo la legge n. 336/1970 e, soprattutto, delle notevoli omissioni e disparità di trattamento in essa contenute;

impegna il Governo

ad approfondire, in sede tecnica, la legge medesima alla luce dei chiarimenti contenuti nella proposta di legge n. 2833 e a predisporre entro il 1971 i provvedimenti che, colmando le lacune interpretative ed applicative della legge n. 336 del 1970, assicurino parità di trattamento a tutte le categorie che, come i civili militarizzati, gli invalidi per servizio, la cui infermità sia collegata a fatti di guerra, sono equiparati ai combattenti e agli invalidi di guerra ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione nel senso che ne faremo oggetto di esame comune.

IANNIELLO. Prendiamo atto della dichiarazione del Ministro e non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione della proposta di legge dei senatori Caleffi ed altri n. 3148.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di legge Caleffi, come ho già avuto modo di dire.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Caleffi:

ARTICOLO UNICO.

« La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex persegui-

tati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rimangono le proposte di legge Di Primio ed altri n. 3049 e Roberti e Pazzaglia n. 3094.

TOZZI CONDIVI. Propongo di accantonarle.

ROBERTI. Vorrei che si precisasse il significato di questo accantonamento.

PRESIDENTE. Ho preso l'impegno di porre le due proposte di legge all'ordine del giorno della prossima seduta in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge n. 3049 e n. 3094 è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge PALMIOTTI: « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (3023):

Presenti e votanti	19
Maggioranza	0
Voti favorevoli	19
Voti contrari	—

Si sono astenuti 7 deputati.

(La Commissione approva).

Proposta di legge VILLA ed altri: « Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (2833).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1971

Proposta di legge senatori CALEFFI ed altri: « Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati » (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3148).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari —

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernardi, Bertucci, Bosco, Bressani, Cane-
strari, Caruso, Cavallari, Ciampaglia, Di Pri-
mio, Fregonese, Galloni, Ianniello, Lucifredi,
Malagugini, Nucci, Olietti, Pisoni, Protti,

Revelli, Roberti, Scaglia, Scaini, Senese, Toz-
zi Condivi, Tuccari, Villa.

*Si sono astenuti sulla proposta di legge
n. 3023:*

Caruso, Fregonese, Lattanzi, Malagugini,
Scaini, Spagnoli, Tuccari.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO